


ASL

Teramo

---

*Regolamento in materia di*

**COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
DEI COLLEGI TECNICI DELLA  
DIRIGENZA DEI RUOLI  
SANITARIO, PROFESSIONALE,  
TECNICO ED AMMINISTRATIVO.**



## INDICE :

Art. 1	PREMESSA. ....	PAG. 1
Art. 2	COMPOSIZIONE. ....	PAG. 1
Art. 3	FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE. ....	PAG. 1
Art. 4	CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO. ....	PAG. 2
Art. 5	CONTENUTI E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE. ....	PAG. 2
Art. 6	DISPOSIZIONI FINALI. ....	PAG. 3
ALLEGATO 1 _ Scheda di VALUTAZIONE DEL COLLEGIO TECNICO. ....		PAG. 4

**ART. 1    PREMessa.**

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Collegio tecnico è l'organismo deputato alla valutazione di seconda istanza delle attività professionali e dei risultati raggiunti da parte del personale dirigente.
2. Nello svolgimento del proprio compito il Collegio è tenuto a conformarsi a quanto regolamentato dall'Azienda previa concertazione con le relative Rappresentanze sindacali di categoria in tema di valutazione permanente del personale con qualifica dirigenziale.

**ART. 2    CoMPOSIZIONE.**

1. L'Azienda individua, così come disposto dalle linee guida regionali, le modalità di composizione del collegio tecnico per la valutazione dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, in linea con i criteri che seguono.
2. Il Collegio tecnico è composto da tre membri nominati dal Direttore Generale ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento; nell'individuazione degli stessi deve essere garantito il principio dell'imparzialità.
3. I Componenti del Collegio Tecnico, ad eccezione del Presidente, devono essere dipendenti di altra Azienda Sanitaria della Regione Abruzzo o, in mancanza, di aziende sanitarie di altre regioni.
4. Qualora il Direttore del Dipartimento è valutatore di I istanza la presidenza del Collegio Tecnico viene assunta dal Direttore Sanitario per il ruolo sanitario o dal Direttore Amministrativo per i ruoli professionale tecnico ed amministrativo.
5. Qualora il dirigente da valutare è il direttore del dipartimento la presidenza del Collegio Tecnico viene assunta da un direttore sanitario o amministrativo di altra azienda.
6. I Collegi Tecnici vengono dunque individuati secondo lo schema che segue:

DIPENDENTE VALUTATO	COMPONENTI DEL COLLEGIO
Dirigente professional (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. c) e d))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore del Dipartimento/Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo. <i>Altri componenti</i> ▶ 2 Direttori di struttura complessa/dirigenti del medesimo profilo del dirigente da valutare.
Direttore/Responsabile di Unità Operativa (con budget) (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a) e b))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore del Dipartimento/Direttore Sanitario/Direttore amministrativo o Direttore Sanitario/Amministrativo di altra azienda <i>Altri componenti</i> ▶ 2 Direttori di struttura complessa del medesimo profilo del dirigente da valutare.
Direttore di Dipartimento (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo di altra Azienda <i>Altri componenti</i> ▶ 2 Direttori di struttura complessa del medesimo profilo del dirigente da valutare.
Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Amministrativo di altra Azienda <i>Altri componenti</i> ▶ 2 Direttori di struttura complessa del medesimo profilo del dirigente da valutare.

### **ART. 3 FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE.**

1. La valutazione dei Collegi è principalmente finalizzata alla conferma o meno dell'incarico di ciascun dirigente da parte della Direzione generale, oltre che per il riconoscimento agli stessi dirigenti dei benefici economici previsti dalla normativa contrattuale.
2. Il Collegio tecnico procede quindi alla valutazione di seconda istanza:
  - a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito;
  - b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
  - c) dei dirigenti aventi diritto all'indennità di esclusività, al raggiungimento della prevista esperienza professionale ultraquinquennale.
3. In via eccezionale, a seguito di due valutazioni negative consecutive da parte del Nucleo Interno di Valutazione o nel caso in cui il sistema dei controlli interni riscontri comportamenti organizzativi particolarmente gravi, l'Azienda ha la facoltà di convocare il Collegio tecnico per l'espletamento dei propri compiti anche in via anticipata rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Al di fuori dei casi eccezionali di cui al comma precedente, le sedute di ciascun Collegio vengono normalmente organizzate con cadenza semestrale,

### **ART. 4 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO.**

1. I Collegi tecnici sono convocati dalla Direzione aziendale ed operano sempre e comunque in termini collegiali. Le sedute sono considerate valide se vi partecipano tutti i suoi componenti ed a documentazione dei lavori sono redatti appositi verbali a cura di un segretario verbalizzante individuato dall'Amministrazione.
2. Ciascun Collegio si avvale dell'attività di supporto dell'Ufficio Gestione del Personale, responsabile quest'ultimo di monitorare l'omogeneità e correttezza dell'operato dei diversi organismi da un punto di vista prettamente metodologico, oltre che fornire alla Direzione aziendale pareri e segnalazioni utili alla continua implementazione del sistema valutativo.

Tale struttura, in particolare, ha il compito di monitorare le scadenze valutative di competenza del Collegio, oltre che di occuparsi degli adempimenti procedurali e delle eventuali istruttorie propedeutiche all'operato dello Stesso.

### **ART. 5 CONTENUTI E MODALITÀ' DELLA VALUTAZIONE.**

1. I Collegi tecnici rappresentano gli organismi di valutazione di seconda istanza e svolgono il proprio ruolo sulla base della proposta di prima istanza, compilata con apposita scheda dal relativo responsabile e sottoscritta, per presa visione, dal dirigente valutato.
2. La valutazione di seconda istanza non costituisce un evento valutativo distinto e/o di appello nei confronti della prima istanza, bensì una fase distinta di un unico procedimento valutativo, avente innanzitutto lo scopo di garantire la regolarità dello stesso; il Collegio, quindi, per prima cosa deve accertarsi del rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione disposti dalla normativa in ambito di prima istanza.
3. Ai fini dell'espressione del giudizio definitivo di propria competenza, il Collegio si avvale della scheda prevista dal relativo Regolamento aziendale (Vd. ALLEGATO 1 del presente Regolamento), procedendo all'esame dei seguenti elementi:
  - la/e proposta/e di valutazione professionali di prima istanza riferite al periodo di riferimento;
  - eventuali annotazioni avanzate dal valutatore di prima istanza;

- eventuali controdeduzioni da parte del dirigente sottoposto a valutazione;
  - andamento nel tempo delle valutazioni di prima istanza;
  - [per i direttori/responsabili di struttura] gli esiti delle valutazioni annuali effettuate dal Nucleo Interno di Valutazione in ambito gestionale.
4. In via transitoria, fino alla messa a regime del nuovo sistema di valutazione, il Collegio si avvale della scheda di valutazione già in uso presso l'azienda.
  5. Nello svolgimento della propria attività, inoltre, i Collegi hanno titolo ad accedere a tutta la documentazione disponibile e, se necessario, possono chiedere relazioni scritte e informazioni alle diverse strutture aziendali.
  6. Dall'analisi degli elementi di cui sopra, il Collegio ha la facoltà di integrare il punteggio di prima istanza - sia in senso positivo che negativo - giungendo in tal modo ad individuare il punteggio definitivo di seconda istanza espresso in centesimi.
  7. In considerazione del contesto valutativo delineatosi, il Collegio procede ad individuare il valore soglia, unico per tutte le valutazioni sottoposte al proprio esame, al di sotto del quale la valutazione definitiva sarà considerata di esito negativo.
  8. Nel caso si prospetti una valutazione negativa, prima della definitiva formalizzazione della stessa il Collegio ha l'obbligo di convocare ed ascoltare in contraddittorio il dirigente in questione, anche accompagnato da persona di sua fiducia.

## **ART. 6    DISPOSIZIONI FINALI.**

1. I componenti dei Collegi tecnici sono tenuti all'assoluta riservatezza rispetto ai contenuti dei procedimenti valutativi che li vedono coinvolti, riferendo dei risultati delle stesse esclusivamente alla Direzione aziendale, oltre che, laddove necessario, al personale aziendale ufficialmente coinvolto nella gestione del sistema (vd. Unità Operativa di supporto in Staff alla Direzione strategica).
2. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

## ALLEGATO 1

COLLEGIO TECNICO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

**PROFESSIONALE / COMPORTAMENTALE** DI 2<sup>A</sup> ISTANZA.

**DIRIGENTE VALUTATO :**

.....

PROFILO PROFESSIONALE :

.....

STRUTTURA AZIENDALE :

.....

TITOLARE D'INCARICO DI STRUTTURA :

SI  NO

TIPOLOGIA DELL'INCARICO :

.....

DECORRENZA DELL'INCARICO :

.....

PERIODO VALUTATO:

DAL ..... AL .....

### DINAMICA DELLE VALUTAZIONI PROFESSIONALI DI PRIMA ISTANZA [RIF.A] :

ANNO	VALUTAZIONE SINTETICA DI 1° ISTANZA (/100)	
		IN FORTE ASCESA <input type="radio"/>
		IN MIGLIORAMENTO <input type="radio"/>
		STABILE <input type="radio"/>
		IN FLESSIONE <input type="radio"/>
		IN NETTO PEGGIORAMENTO <input type="radio"/>

### RISULTANZE VALUTAZIONI DEL NIV NEL PERIODO DI RIFERIMENTO [RIF.B] :

ANNO DI RIFERIMENTO							
ESITI DELLA VALUTAZIONE (+ / -)							

### OSSERVAZIONI, INDICAZIONI, RILIEVI DEL VALUTATORE DI PRIMA ISTANZA [RIF.C] :

.....

.....

.....

.....

.....

### CONTRODEDUZIONI, OSSERVAZIONI, INDICAZIONI, RILIEVI DEL VALUTATO [RIF.C] :

.....

.....

.....

.....

.....

